

E.I.



DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N. 35 del 19 FEB 2024

Oggetto: *TARI 2024 – Disposizioni per il pagamento dell'acconto.*

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 19 del mese di Febbraio, alle ore 18,45, nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Maria Monisteri Caschetto	Sindaco	X	
Giorgio Belluardo	Vice Sindaco	X	
Rosario Viola	Assessore	X	
Chiara Facello	Assessore	X	
Agatino Antoci	Assessore	X	
Antonio Drago	Assessore	X	
Delia Vindigni	Assessore	X	
Samuele Cannizzaro	Assessore	X	

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott. Rosario Caccamo, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Dott.ssa Maria Monisteri Caschetto, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. ^{RC 36} 2193 del 19 FEB. 2024

Oggetto: TARI 2024 – Disposizioni per il pagamento dell'acconto.

Il Dirigente proponente
II Settore
Finanziario e Tributi
Dr.ssa Maria Di Martino

Il Redigente
Il Funzionario E.Q.
U.O. 5 Tributi
Giovanni Blanco

V° Il Sindaco
l'Assessore al ramo

Rilevato che:

- con determinazione del Commissario Straordinario n. 1465 del 23 maggio 2023 alla Dr.ssa Maria Di Martino è stato conferito l'incarico di Dirigente, ex art. 110, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, del II Settore "Finanziario e Tributi";
- determinazione del Dirigente del II Settore n. 2248 del 5 settembre 2023, al rag. Giovanni Blanco è stato conferito l'incarico di "elevata qualificazione" per l'Unità organizzativa n. 5 - Tributi del II Settore "Finanziario e Tributi";

Premesso che:

- con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), articolo 1, commi dal 639 al 705, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'articolo 1, commi da 639 a 703, della legge n.147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);
- l'art. 1, comma 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;

Vista la deliberazione n. 31 del 29 luglio 2023 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano finanziario degli interventi, delle categorie tariffarie e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2023.";

Valutato che, nelle more dell'approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe TARI 2024, occorre, al fine di evitare crisi di liquidità, prevedere l'incasso in acconto del tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore;

Richiamata, a tal proposito, la nota del 24 marzo 2014, prot. n. 5648, avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI). Acconto. Quesito.", con la quale la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio XII, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, precisa che il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 " ... attribuisce, quindi, ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI,

prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali.” e prosegue puntualizzando che “Pertanto, in tale contesto, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, come indicato nella richiamata circolare n. 1/DF del 2013, essendo il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI.” e termina affermando che “Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che il comune – anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo, ad esempio come richiesto nel quesito, il versamento di acconto sulla base degli importi versati nell'annualità precedente.”;

Considerato, pertanto, di stabilire, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2024, il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini “TARI 2023”, come innanzi specificato, oltre il tributo provinciale che resta in vigore come previsto dalla citata Legge n. 147/2013 che al comma 666 dell'art. 1 testualmente recita: “È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.”;

Richiamato il “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione Consiliare n. 36 del 28 aprile 2021 e successive modifiche, ove all'art. 33 (“Versamenti”), comma 2, prevede che “Il versamento deve essere effettuato nei tempi e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.”;

Ritenuto, pertanto, di definire per l'anno 2024 l'emissione di un acconto pari al 50% del totale annuo adottando i seguenti parametri:

a) importo minimo della singola rata pari ad € 100,00 (cento/00);

b) definire il pagamento in n. 2 (due) rate di uguale importo ognuna per un importo pari al 25% (venticinque per cento) di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31 dicembre 2023 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale nella misura del 5%, con le seguenti scadenze:

- 1^ rata - scadenza 31 marzo 2024;

- 2^ rata - scadenza 31 maggio 2024;

- è consentito il pagamento entro il 31 marzo 2024 in unica soluzione dell'importo totale dell'avviso di pagamento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9 luglio 2020, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo in parola e, in particolare, l'art. 2, comma 3, dispone che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

- la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate con la quale codici tributo per il versamento tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24EP), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei relativi interessi e sanzioni;

Preso atto che:

- la disciplina relativa al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), istituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dispone che lo stesso è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della medesima legge.;

- il comma 7 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, inoltre, prevede che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante

alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso articolo 19;

Ritenuto, infine, di proporre di munire la proponenda deliberazione della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere tempestivamente all'emissione dell'avviso di pagamento per l'acconto TARI 2024;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).*";

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*";

propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di prendere atto che, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe 2024 della TARI, occorre determinare il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini "*TARI 2023*", oltre il tributo provinciale;

2) di stabilire l'emissione di un acconto TARI pari al 50% del totale annuo adottando i seguenti parametri:

a) importo minimo della singola rata pari ad € 100,00 (cento/00);

b) definire il pagamento in n. 2 (due) rate di uguale importo ognuna per un importo pari al 25% (venticinque per cento) di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31 dicembre 2023 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale nella misura del 5%, con le seguenti scadenze:

- 1^ rata - scadenza 31 marzo 2024;

- 2^ rata - scadenza 31 maggio 2024;

- è consentito il pagamento entro il 31 marzo 2024 in unica soluzione dell'importo totale dell'avviso di pagamento;

3) di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2024 è versato al Comune di Modica mediante modello F24 nel rispetto del decreto MEF 1° luglio 2020 e della risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, è confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al combinato disposto dell'art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 2, comma 44, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

5) di munire la proponenda deliberazione, attesa l'urgenza, della clausola della immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web di questo Ente;

7) di munire la presente deliberazione della clausola della esecuzione immediata, con separata e successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000, e dell'art.12, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44/1991.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>16 FEB. 2024</u> Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>16 FEB. 2024</u> Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2022/2204, esercizio 2023. Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 35
del 19 FEB. 2024.

Il Segretario Comunale



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, inserita nel presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, "*Provvedimenti in tema di autonomie locali.*" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 "*Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.*";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*";

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).*";

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*";

DELIBERA

1) di prendere atto che, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe 2024 della TARI, occorre determinare il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini "*TARI 2023*", oltre il tributo provinciale;

2) di stabilire l'emissione di un acconto TARI pari al 50% del totale annuo adottando i seguenti parametri:

a) importo minimo della singola rata pari ad € 100,00 (cento/00);

b) definire il pagamento in n. 2 (due) rate di uguale importo ognuna per un importo pari al 25% (venticinque per cento) di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31 dicembre 2023 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale nella misura del 5%, con le seguenti scadenze:

- 1^ rata - scadenza 31 marzo 2024;

- 2^ rata - scadenza 31 maggio 2024;

- è consentito il pagamento entro il 31 marzo 2024 in unica soluzione dell'importo totale dell'avviso di pagamento;

3) di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2024 è versato al Comune di Modica mediante modello F24 nel rispetto del decreto MEF 1° luglio 2020 e della risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, è confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al combinato disposto dell'art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 2, comma 44, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

5) di munire la proponenda deliberazione, attesa l'urgenza, della clausola della immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web di questo Ente;

7) di munire la presente deliberazione della clausola della esecuzione immediata, con separata e successiva votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000, e dell'art.12, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comunemodica.rg.it**.

Modica li 19/02/2024

Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 20 FEB, 2024 al - 6 MAR, 2024, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.



È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica, li 19 FEB 2024

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li _____

Il Segretario Generale